



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **773**

Prot. n. P324/cr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 17 novies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): approvazione delle modalità per l'attuazione del capo V bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di comunità.

Il giorno **12 Maggio 2015** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 15 e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come modificati dalla legge provinciale 13 novembre 2014 n. 12, disciplinano le modalità di costituzione degli organi delle comunità, istituite dalla medesima legge provinciale n. 3 del 2006.

In particolare il capo V bis della predetta legge provinciale n. 3 del 2006 detta le *“Disposizioni per l'elezione del presidente e del consiglio di comunità”*. Tali disposizioni, all'articolo 17 quinquies, comma 1, prevedono che il presidente e i consiglieri sono eletti dal corpo per l'elezione degli organi della comunità.

Viste le specifiche norme introdotte per tali elezioni ed in particolare gli articoli 17 quinquies, 17 sexies, 17 septies e 17 octies della legge provinciale n. 3 del 2006.

Visto altresì il comma 1 dell'articolo 17 novies della predetta legge provinciale n. 3 del 2006, il quale dispone che *“le modalità per l'attuazione di questo capo (capo V bis) e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio di comunità possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali.”*.

Ritenuto quindi opportuno fornire indicazioni in merito alle modalità di attuazione del capo V bis della legge provinciale n. 3 del 2006, al fine di chiarire gli adempimenti previsti nell'ambito del procedimento elettorale per l'elezione degli organi delle comunità, ai sensi del citato articolo 17 novies della legge provinciale n. 3 del 2006.

Dato atto che l'articolo 17 quater della predetta legge provinciale n. 3 del 2006 dispone che *“le elezioni del consiglio e del presidente sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto entro quindici giorni dallo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni. Il decreto stabilisce anche le date di svolgimento delle fasi elettorali previste dagli articoli 17 quinquies, 17 sexies e 17 septies.”*.

Accertato che con decreto n. 45 del 2 marzo 2015, il Presidente della Regione ha indetto per domenica 10 maggio 2015 le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni delle province di Trento e Bolzano, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 maggio 2015.

Considerato pertanto che nell'anno 2015 si terranno le elezioni del Consiglio e del Presidente delle comunità, con il presente provvedimento si propone, ai sensi dell'articolo 17 novies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali, l'approvazione delle modalità e criteri per l'attuazione del capo V bis della legge provinciale n. 3 del 2006, per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di comunità, così come riportate nel

documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come modificata dalla legge provinciale 13 novembre 2014 n. 12;
- visto il D.PReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2015;
- visto il parere favorevole espresso dalla prima commissione permanente del Consiglio provinciale nella seduta del 27 aprile 2015;
- visti gli ulteriori atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 17 novies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), le modalità ed i criteri per l'attuazione del capo V bis della legge provinciale n. 3 del 2006, per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Comunità, così come riportate nel documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

GG - LL